

CGIL

CENTRO
INFORMATIVO

FISAC

TASSAZIONE DEGLI INCENTIVI ALL'ESODO E DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

INTESA  SANPAOLO
SEGRETERIE FISAC/CGIL
GRUPPO INTESA SANPAOLO

Centro informativo Fisac/CGIL

In questi giorni, articoli di stampa hanno dato particolare rilievo alla circolare n. 10 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina fiscale degli incentivi per l'esodo anticipato dal lavoro.

Di fatto **questa normativa è già in vigore dal 3 luglio 2006** con il Decreto Legge n. 223 (c.d. decreto Bersani), che ha abolito l'agevolazione fiscale prevista per i lavoratori in esodo, consistente nella riduzione al 50% della tassazione separata applicata alle somme offerte per incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro per il personale con almeno 50 anni di età se donna o 55 anni se uomo.

EFFETTI PER I LAVORATORI

Riteniamo opportuno riprecisare gli effetti della nuova disciplina fiscale **per i LAVORATORI in esodo sia per quanto riguarda l'assegno straordinario che per l'importo dell'incentivo:**

↳ ASSEGNO STRAORDINARIO

Nulla cambia per l'importo netto dell'assegno straordinario comunicato dall'azienda nell'e-mail individuale relativa all'esodo in corso. L'assegno erogato al lavoratore esodato è pari all'importo netto della pensione che avrebbe percepito con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. I criteri per il calcolo dell'assegno sono quindi identici a quelli per il calcolo della pensione INPS: determinato l'assegno lordo, cioè l'importo della pensione, si applicano le ritenute Irpef ordinarie (scaglioni Irpef).

↳ INCENTIVO ALL'ESODO

Anche qui, **nulla cambia per l'importo netto dell'incentivo comunicato dall'azienda nell'e-mail individuale relativa all'esodo in corso.** Sull'importo lordo dell'incentivo determinato, come da accordi sottoscritti, viene applicata la tassazione separata, cioè l'aliquota calcolata per il TFR secondo la normativa di legge (mediamente circa 25-28%).

Rispetto all'esodo precedente vi è una differenza di tassazione in quanto dal 3 luglio 2006 l'aliquota della tassazione separata non si abbatta più del 50% per l'esodato con almeno 50 anni di età se donna o 55 anni se uomo (beneficio fiscale abolito con il Decreto Bersani).

EFFETTI PER LE AZIENDE

La confusione che si è creata con gli articoli di stampa di questi giorni in merito a penalizzazioni sugli esodi riguarda invece i costi a carico delle aziende. **Infatti per le AZIENDE gli effetti della nuova disciplina fiscale rispetto agli esodi precedenti sono i seguenti:**

↳ **ASSEGNO STRAORDINARIO**

L'onere complessivo a carico dell'azienda è pari alla somma:

- dell'importo netto dell'assegno straordinario
- dell'importo delle trattenute fiscali sull'assegno straordinario calcolate secondo il metodo della tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota del TFR (quindi l'azienda versa al fisco una tassazione minore di quella che risulterebbe dall'applicazione degli scaglioni IRPEF). Tali somme costituiscono la tassazione dell'assegno che viene versata al Fisco.

Rispetto all'esodo precedente vi è una differenza di tassazione in quanto dal 3 luglio 2006 l'aliquota della tassazione separata applicata sul costo dell'assegno straordinario non si abbatte più del 50% per l'esodato con almeno 50 anni di età se donna o 55 anni se uomo (beneficio fiscale abolito con il Decreto Bersani). **Questo è il maggior onere che le aziende hanno sull'applicazione del Fondo esuberi a partire dal 3 luglio scorso: a parità di importo netto dell'assegno straordinario riconosciuto al lavoratore, il costo complessivo è più alto che in passato.**

Tutto ciò spiega le dichiarazioni delle Aziende sul costo dell'incentivazione all'esodo, **ma non è messa in alcun modo in discussione la prosecuzione delle operazioni in corso, compresa quella del Gruppo Intesa Sanpaolo.**

↳ **INCENTIVO ALL'ESODO**

Il costo delle aziende è l'importo lordo dell'incentivo all'esodo riconosciuto al lavoratore e, pertanto, non influisce la tassazione (che è a carico del lavoratore).

23 febbraio 2007

***SEGRETERIE FISAC/CGIL
Gruppo Intesa SanPaolo***